



CORPO DI POLIZIA LOCALE

CITTA' DI
VIGEVANO
Provincia di Pavia

REGOLAMENTO
DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 18/02/2008

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 20/04/2009

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28/06/2010

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 17/02/2011

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 26/04/2012

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 17/07/2012

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 45 del 19/09/2017

Modificato con deliberazione di C.C. n. 10 del 26/04/2018

Modificato con deliberazione di C.C. n. 30 del 12/07/2018

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità.

Articolo 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana.

Articolo 3 – Definizioni.

Articolo 4 - Autorizzazioni, concessioni - Regime generale degli atti di assenso.

Articolo 5 - Modalità per la richiesta dei titoli autorizzativi.

Articolo 6 - Pubblicità dei titoli autorizzativi.

Articolo 7 - Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo.

TITOLO II - DEL SUOLO PUBBLICO

Articolo 8 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 9 - Disposizioni generali sulle occupazioni del suolo pubblico.

Articolo 10 - Obblighi del titolare dell'atto.

Articolo 11 - Revoca delle autorizzazioni.

Articolo 12 - Installazione di chioschi.

Articolo 13 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci.

Articolo 14 - Collocamento di oggetti sull'area pubblica.

Articolo 15 - Chiusura strade pubbliche.

Articolo 16 – Manifestazioni.

Articolo 17 – (abrogato)

Articolo 18 – Divieto di campeggio libero.

Articolo 18 bis- Divieto permanente di sosta per nomadi.

TITOLO III - ESTETICA E DECORO CITTADINO

Articolo 19 – Antenne.

Articolo 20 - Domanda per l'installazione di tende.

Articolo 21 - Caratteristiche essenziali delle tende.

Articolo 22 – Fontane e lumi.

Articolo 23 – Amministrazione degli stabili condominiali.

Articolo 24 - Manutenzione degli edifici.

Articolo 24-bis – Obblighi dei proprietari di immobili a destinazione commerciale.

Articolo 25 - Deturpamento e insozzamento di edifici pubblici o privati e dell'arredo urbano.

Articolo 25-bis- Danneggiamento di edifici pubblici o privati e dell'arredo urbano.

Articolo 26 - Affissioni manifesti e scritte.

Articolo 27 – Biancheria, panni e tappeti.

Articolo 28 - accensione di fuochi.

Articolo 29 - Trasporto di materiali di espurgo.

Articolo 30 – Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali.

Articolo 31 – Altri atti vietati.

TITOLO VI - QUIETE PUBBLICA

Articolo 32 – Inquinamento acustico.

Articolo 33 – Esercizio dei mestieri, arti e industrie.

Articolo 34 – Impianto di macchinari.

Articolo 35 – Produzione di odori, gas, vapori nausenati o inquinanti.

Articolo 36 – Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni.

-
- Articolo 37 – Rumori nei locali pubblici e privati.
Articolo 38 – Uso di strumenti sonori.
Articolo 39 – Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori.
Articolo 40 – Venditori e suonatori ambulanti.
Articolo 41 – Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie.
Articolo 42 – Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni.
Articolo 43 – Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili.
Articolo 44 – Apparecchi sonori a bordo di veicoli.
Articolo 45 – **Vigilanza avventori locali.**
Articolo 45-bis – Sosta davanti ai pubblici esercizi.
Articolo 46 – Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali.
Articolo 47 – Uso dei “cannoncini spaventapasseri”.
Articolo 48 - Suono delle campane.
Articolo 49 – Dispositivi acustici antifurto.
Articolo 50 - Valutazione, misurazione e repressione dell'inquinamento acustico.

TITOLO VII - SICUREZZA PUBBLICA

- Articolo 51 - Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per i passeggeri e per il personale di servizio.
Articolo 52 – Ripari ai pozzi, cisterne e simili.
Articolo 53 - Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici.
Articolo 54 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili.
Articolo 55 - Protezione da Schegge.
Articolo 56 - Manutenzione di edifici e pertinenze.
Articolo 57 - Ordini di riparazione.
Articolo 58 - Manutenzione di aree di pubblico transito.
Articolo 59 - Atti contrari al pubblico decoro.
Articolo 60 - Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi.
Articolo 61 – Richieste di denaro previa offerta di oggetti e/o servizi.
Articolo 62 – Divieto di praticare attività di mendicizia.
Articolo 62 bis – Trasporto a mani di beni destinati alla messa in commercio.
Articolo 63 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni.
Articolo 64 - Servizi di pubblico interesse.
Articolo 65 – Attività artigianali.
Articolo 66 – Fanciulli.
Articolo 67 – Prostituzione su strada.
Articolo 67 bis-Divieto di consumo di alcool.
Articolo 67 ter- Divieto di acquisto e consumo di sostanze stupefacenti.

TITOLO VIII - NETTEZZA PUBBLICA

- Articolo 68 - Nettezza del suolo e dell'abitato.
Articolo 69 – Circolazione di cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Articolo 69 bis – Deiezioni canine.
Articolo 70 – Pulizia fossati.
Articolo 71 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio.
Articolo 72 - Operazione di verniciatura, carteggiature e sabbiatura.
Articolo 73 - depositi esterni.

TITOLO IX – DIVIETI

Articolo 74 - Operazioni vietate in luoghi pubblici.

Articolo 75 - Giardini e parchi pubblici.

Articolo 76 – Verde privato.

Articolo 77 – Contenimento della diffusione dell’ “ambrosia”.

Articolo 78 – Annaffiamento – getto di liquidi.

Articolo 79 - Atti vietati sulle strade.

Articolo 80 - Atti vietati nella Piazza Ducale.

TITOLO X - SANZIONI

Articolo 81 - Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio.

Articolo 82 - Sequestro e custodia di cose.

Articolo 82 - Entrata in vigore e abrogazioni.

Articolo 82 bis- Misure a tutela del decoro urbano.

Articolo 82 ter – Violazioni commesse dai richiedenti asilo ospiti di centri di accoglienza.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 FINALITA'

Il regolamento di Polizia Urbana disciplina in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto comunale, comportamenti e attività, comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Il presente regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salva diversa disposizione.

Quando negli articoli successivi ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specificazione, con esso deve intendersi il regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 2 VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA

All'attività di polizia urbana sovrintende il Sindaco. I controlli in materia sono svolti dal corpo di Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p. e successive modifiche, nell'ambito delle rispettive mansioni.

L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.81 n. 689 e successive modifiche.

Articolo 3 DEFINIZIONI

Quando nel presente Regolamento sono usate le parole "luogo pubblico" o "suolo pubblico" s'intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, i parchi, i giardini, il verde pubblico in genere, ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico o quando la servitù nasce per il mero fatto giuridico di mettere volontariamente un'area propria a disposizione della collettività e si perfeziona con l'inizio dell'uso pubblico, senza che sia necessario il decorso di un congruo periodo di tempo o un atto negoziale o un procedimento espropriativo.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio, compresi portici, canali e fossi fiancheggianti le strade.

Articolo 4

AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI - REGIME GENERALE DEGLI ATTI DI ASSENSO

Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i permessi, i nulla-osta e tutti gli altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati in base al presente Regolamento, si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare, nei casi previsti;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo per il titolare dell'atto di assenso di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione esercitata da terzi per il fatto del titolo rilasciato;
- d) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- e) con facoltà dei competenti organi dell'Amministrazione di imporre determinate condizioni, in ogni tempo, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità, compenso o rimborso;
- f) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni alle quali il titolo autorizzativo sia stato subordinato a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative in cui il titolare dell'atto fosse incorso e senza pregiudizio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 5

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DEI TITOLI AUTORIZZATIVI

Le richieste devono essere indirizzate al Sindaco con apposita domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, quando previsto, e in riferimento al titolo autorizzativo, debitamente sottoscritte e corredate dai documenti eventualmente prescritti.

Per l'esame delle richieste saranno osservate le norme della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e quelle del Regolamento comunale per il procedimento amministrativo, oltre alle norme che disciplinano la materia.

Ove si tratti di autorizzazioni di polizia, saranno anche osservate le disposizioni del Testo Unico delle Leggi di P.S., approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo Regolamento di esecuzione, di cui al R.D. del 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche.

Dell'avvenuto rilascio dovrà essere data comunicazione, a cura degli uffici competenti, mediante trasmissione di copia del provvedimento al Comando di Polizia Locale, al fine di agevolare l'attività di controllo.

Articolo 6

PUBBLICITÀ DEI TITOLI AUTORIZZATIVI

Tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze ed altri atti di assenso dovranno essere tenuti esposti nei luoghi e per il tempo per cui sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

Essi dovranno essere esibiti agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione i titolari dovranno richiederne un duplicato all'ufficio comunale competente presentando dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 7

SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DEL TITOLO AUTORIZZATIVO

In caso di violazione al regolamento che comporti una particolare gravità o nell'ipotesi di recidiva nella medesima infrazione, potrà essere disposta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo.

Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- a) possono essere sospesi quando venga accertata violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente;
- b) possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte del titolare;
- c) devono essere revocati quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

Il titolo si intende decaduto:

- a) quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo proroga, per comprovata necessità;
- b) quando, senza il nulla-osta del Comune, sia stato ceduto ad altri con o senza scopo di lucro.

Ove si reputi necessario, il Sindaco può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici comunali competenti per tutto il periodo della sospensione.

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine comunicato.

Chiunque viola la disposizione del comma 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00.

TITOLO II DEL SUOLO PUBBLICO

Articolo 8

(modificato con deliberazione di C.C. n.7 del 17/02/2011)

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Salvo quanto disposto dai Regolamenti del Comune di Vigevano e dalle norme che disciplinano la circolazione stradale, ogni occupazione di area pubblica viene autorizzata dall'Amministrazione Comunale ed è disciplinata dal presente Regolamento, dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento.

Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici da parte di tutta la collettività. Sono, pertanto, vietati gli atti, le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

Le autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico possono cessare per scadenza del termine indicato nel titolo autorizzatorio, per rinuncia degli interessati o per revoca dell'amministrazione.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 20 del vigente codice della strada, fatte salve comunque le disposizioni in materia tributaria previste dal "regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa".

Per occupazione occasionale si intende quella di durata non superiore a ore 4.

Articolo 9

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO

I pareri viabilistici, se richiesti, per le occupazioni, sia di natura permanente che temporanee, con delimitazioni, cavalletti, ripari, arredi accessori all'attività di somministrazione e in genere con mezzi intesi a limitare la circolazione stradale, vengono rilasciate dal comando di Polizia Locale.

È proibita qualunque alterazione o occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto, comprese insegne, tabelle e materiale pubblicitario in genere, di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, senza titolo rilasciato dall'Autorità Comunale, secondo le disposizioni degli altri Regolamenti Comunali.

E' vietata l'occupazione di aree pubbliche o private aperte al pubblico per il deposito di veicoli da parte di coloro che ne hanno la disponibilità per motivi attinenti alla propria attività economica.

Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono disciplinate in conformità alle norme vigenti in materia.

L'occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione è regolata anche dalle norme contenute nel vigente Codice della Strada.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal vigente codice della strada, fatte salve comunque le disposizioni in materia tributaria previste dal "regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa".

Articolo 10

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'ATTO

Il titolare dell'atto, oltre alle prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo, deve sottostare alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione alla superficie, alla durata e alle altre condizioni impostegli;
- b) ripristinare l'asfalto o il terreno occupato al termine della concessione, con ripristino della segnaletica orizzontale e verticale danneggiata e del verde pubblico;
- c) mantenere lo spazio circostante la concessione pulito da ogni rifiuto che il concessionario stesso o i suoi avventori abbiano sparso o abbandonato, anche in caso di permessi giornalieri per occupazione di spazio per carico o scarico o per lavorazione di merci, con l'obbligo di curare che resti libero il transito agli altri veicoli ed ai pedoni e l'accesso alle case private, negozi ed edifici di qualsiasi genere;
- d) durante l'esecuzione dei lavori o di depositi sul suolo pubblico dovrà essere installata la segnaletica prevista dal vigente Codice della Strada.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 11

REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale può, per iscritto, sospendere o revocare l'autorizzazione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento o delle condizioni contenute nell'atto di autorizzazione, sia per ragioni di viabilità o per altri specifici motivi di interesse pubblico.

Nei casi urgenti ed indilazionabili i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere ordinati anche verbalmente dagli ufficiali ed agenti del corpo di Polizia Locale con l'obbligo da parte loro di informare i competenti uffici dell'Amministrazione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti definitivi.

Nel caso di revoca, che non sia motivata dall'inosservanza delle disposizioni impartite, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della autorizzazione, della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo che intercorre fra la revoca e la scadenza reale.

Articolo 12

INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI

La concessione di erigere sul suolo pubblico chioschi, cabine telefoniche, pensiline e simili, ovvero di installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità nelle intersezioni stradali incroci e nelle curve.

Dovranno essere sempre richiesti in merito i pareri del Settore Lavori Pubblici e del Comando di Polizia Locale.

In nessun caso potranno essere concesse installazioni in deroga alle norme del codice della strada.

Articolo 13

MODALITÀ PER IL CARICO E LO SCARICO DELLE MERCI

Le operazioni di carico e scarico di merci devono essere preventivamente autorizzate nel caso in cui comportino occupazione di suolo pubblico e/o interessino la viabilità stradale. Le merci non devono essere lasciate sul suolo pubblico per un tempo superiore al completamento delle operazioni stesse.

L'Amministrazione Comunale può subordinare il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento al suolo pubblico. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette. Tali operazioni devono essere svolte a motore spento.

In caso di inosservanza, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 14

COLLOCAMENTO DI OGGETTI SULL'AREA PUBBLICA.

Il collocamento di oggetti sull'area pubblica necessita di autorizzazione che verrà rilasciata dall'Amministrazione Comunale. Nell'autorizzazione dovranno essere precisati il periodo e le modalità dell'occupazione medesima.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino a un massimo di due terzi della loro larghezza, a condizione che venga riservata una zona di almeno 2,00 metri destinata al transito pedonale, salvo deroghe concesse dal vigente Codice della strada e dal relativo Regolamento d'esecuzione.

Nelle zone dove non esiste marciapiede devono essere applicate le specifiche disposizioni previste dal vigente codice della strada.

Nella zona a traffico limitato il collocamento di oggetti sull'area pubblica è consentito a condizione che vengano rispettate le norme di sicurezza, lo spazio necessario per la circolazione dei pedoni, dei mezzi d'emergenza e dei veicoli autorizzati.

L'Amministrazione Comunale può negare l'autorizzazione, porre condizioni e/o limitazioni, anche quando l'anzidetta proporzione o dimensione venga rispettata, qualora ne derivassero conseguenze pregiudizievoli per la viabilità o la sicurezza pubblica ovvero per motivi di opportunità.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 15

CHIUSURA STRADE PUBBLICHE

È vietato interrompere al traffico piazze e strade pubbliche o di uso pubblico senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata, da parte della persona interessata, almeno dieci giorni prima della data di chiusura.

Nell'autorizzazione saranno indicate le condizioni e le modalità per l'esecuzione di quanto richiesto.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 16

MANIFESTAZIONI

In caso di occupazione di suolo pubblico per manifestazioni il richiedente dovrà indicare nell'istanza di autorizzazione le modalità di occupazione e di smaltimento dei rifiuti.

Per tutta la durata della manifestazione l'autorizzato, o suo rappresentante, sarà responsabile del rispetto delle prescrizioni imposte, in particolare per gli aspetti di igiene e di sicurezza pubblica, e dovrà essere reperibile in loco.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 17

abrogato

Articolo 18

DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO

Sulla sede stradale, nelle piazze, nei parcheggi, nelle altre aree di uso pubblico e fuori dalle aree appositamente attrezzate è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio con tende,

ruolotte, camper o con ogni altra forma di accampamento, fatte salve particolari situazioni rilevanti per la comunità che dovranno essere valutate, di volta in volta, e autorizzate dall'Amministrazione

Comunale. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata, da parte della persona interessata, almeno dieci giorni prima della data di inizio dell'attività di campeggio.

E' inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate.

Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei mezzi con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. Ai servizi Tecnologici e della manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 18 bis

DIVIETO PERMANENTE DI SOSTA PER NOMADI

Fermo restando quanto è previsto all'art.18, in tutto il territorio comunale è vietata permanentemente:

- a) qualsiasi forma di fermata e sosta di nomadi finalizzata al campeggio, anche temporanea effettuata con campers, roulottes o altri mezzi simili;
- b) qualsiasi forma di fermata e sosta di nomadi finalizzata al pernottamento effettuata con campers, roulottes o altri mezzi simili;

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 400,00 a € 500,00.

TITOLO III

ESTETICA E DECORO CITTADINO

Articolo 19

ANTENNE

Le antenne televisive, siano esse terrestri o satellitari o paraboliche o di altro tipo, devono essere collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici ed in particolare, quando possibile, sulle falde interne non prospicienti la via pubblica.

Fermo restando quanto al punto precedente, nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di un'antenna centralizzata, sia essa terrestre, satellitare o parabolica o di altro tipo, per ogni forma di ricezione. Per esigenze di tutela dell'arredo urbano le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.

Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti. I cavi devono essere canalizzati, incassati non a vista, nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e

la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.

L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo, è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Gli impianti esistenti dovranno essere adeguati alle presenti disposizioni entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento.

Articolo 20

DOMANDA PER L'INSTALLAZIONE DI TENDE

L'esposizione di tende in tessuto, alla veneziana, a capottina, o di altro tipo, su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, è condizionata al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Nella domanda, volta ad ottenere tale autorizzazione, dovrà essere indicata la via, il numero civico dell'edificio nonché il numero e l'esatta posizione delle aperture che dovranno essere munite di tenda.

Mancando i requisiti richiesti dal successivo articolo, non verrà concessa l'autorizzazione all'installazione e, qualora già realizzata, sarà disposta l'immediata rimozione.

Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni e sporgenze delle tende il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti.

Nel caso di installazioni riguardanti edifici o ambienti di interesse artistico, monumentale, storico o ambientale, necessita acquisire, oltre il parere degli organi comunali anche quello delle altre autorità competenti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 21

CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELLE TENDE

Le tende in generale dovranno essere mobili, non dovranno determinare ostacolo di carattere viabilistico, neppure occultare la pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale e qualsiasi altra cosa destinata alla pubblica vista.

Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione, ed in tempo di pioggia o di vento non potranno rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio, molestia o pericolo. Le tende dei negozi dovranno essere riavvolte dopo l'orario di chiusura serale e, in caso di necessità, su disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Le tende e loro accessori, previste dal presente regolamento, dovranno avere l'orlo inferiore, sia frontale che laterale, compresi frange ed ornamenti in genere, ad una altezza non minore di m. 2,20 dal suolo e, in ogni caso, nel rispetto del Regolamento di Attuazione del Piano Generale degli impianti pubblicitari – Norme tecniche di attuazione.

Nell'autorizzazione sarà indicata la sporgenza massima consentita secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica.

Le misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Le tende formate a padiglione, o comunque sostenute con una o più aste verticali collocate nelle strade, piazze o spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, potranno essere autorizzate di volta in volta, solo in via eccezionale, tenuto conto della situazione del luogo e dell'ambiente circostante, con possibilità di esigerne la rimozione in qualsiasi momento in caso di necessità. Tali manufatti non dovranno mai essere fissati al terreno.

Le installazioni esistenti dovranno essere adeguate alle presente disposizione entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento.

In Piazza Ducale e nelle aree ZTL le tende dovranno rispettare quanto previsto nel regolamento "criteri per la concessione del suolo pubblico nelle attività di somministrazione in Piazza Ducale e nelle zone a traffico limitato". In caso di installazioni difformi da quanto previsto dal Regolamento il Comune ne disporrà la rimozione. E' consentito il mantenimento delle esistenti fino alla sostituzione.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 22

FONTANE E LUMI

E' vietato ingombrare in qualunque modo le bocchette delle fontane pubbliche, spegnere lumi e fanali messi per segnalare lavori od ostacoli.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00.

Articolo 23

AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI CONDOMINIALI

Nell'atrio degli stabili condominiali deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'amministratore ed il recapito telefonico.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00.

Articolo 24

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

(art. modificato con deliberazione di C.C. n. 20 del 20/04/2009)

I proprietari degli edifici prospicienti piazze o vie pubbliche hanno l'obbligo di mantenere le facciate in buone condizioni estetiche e di conservazione effettuando, quando necessario, lavori di manutenzione e di coloritura. Devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale; in modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.

Qualora si renda necessario, per lo stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici, delle porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, degli androni e delle scale di cui al comma 1, il sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate, delle porte, degli infissi in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

Le acque piovane che scolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nell'apposita fognatura.

I proprietari, i locatari e gli amministratori degli stabili sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici ed hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro dove non esistono i marciapiedi stessi.

Chiunque viola le disposizioni del terzo e quarto comma del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80.00 a € 500.00 fatto salvo il potere d'ordinanza.

Articolo 24-bis

OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DI IMMOBILI A DESTINAZIONE COMMERCIALE

1. I proprietari e/o conduttori di immobili commerciali con vetrine che affacciano su piazze, vie pubbliche o di pubblico passaggio devono mantenere in buono stato di conservazione e in condizioni di decoro le vetrine stesse, le insegne, i serramenti, le tende esterne e interne, i vasi ornamentali e tutto ciò che sia visibile dall'esterno.

Serramenti: le serrande esterne devono essere verniciate periodicamente, secondo necessità e devono essere tenute pulite. Le porte di ingresso e i serramenti a vetrina devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione. I vetri devono essere puliti con regolarità.

Tende interne e Tende esterne autorizzate: devono essere in tinte non contrastanti con il contesto degli edifici e devono essere sempre mantenute in buono stato e pulite, senza strappi e/o rotture.

Insegne autorizzate: devono essere sempre mantenute integre e pulite.

Vasi decorativi: devono essere integri, in materiale e colore che si armonizzi con il contesto in cui sono collocati; i fiori e le piante devono essere adeguatamente curati.

2. Fermo restando quanto previsto dalle norme di tutela igienico-sanitario, è vietato accatastare la merce a ridosso delle vetrine in modo disomogeneo e disordinato.

3. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano, è fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali posti sul territorio comunale, e temporaneamente sfitti o comunque non utilizzati, di custodire e mantenere la proprietà attraverso le seguenti attività:

- a) Pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande;
- b) Oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali tali da rispettare il decoro estetico delle vie mediante l'applicazione all'interno delle vetrine stesse di tende oppure fogli di cartoncino di colore neutro chiaro ovvero mediante l'esposizione di immagini decorative, sempre nel rispetto del decoro cittadino e delle caratteristiche della via stessa;
- c) Divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, post-it e avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione del fondo. Anche se gli avvisi, scritte, volantini e similari sono apposti da terzi, il proprietario dell'immobile commerciale è tenuto alla pulizia della vetrina e serranda di propria proprietà e ne risponde per l'applicazione della sanzione amministrativa;
- d) Rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi.

4. La violazione di quanto previsto al comma 1 e al comma 3 lettera a) comporta l'applicazione della sanzione da € 50 a € 300, con l'obbligo di pulizia e di ripristino del decoro entro 15 giorni dalla contestazione o notifica dell'illecito. La mancata pulizia e il ripristino del decoro entro il termine indicato comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100 a € 600.

5. La violazione di cui al comma 2 lettera b), lettera c), fatta salva l'applicazione della normativa edilizia, tributaria e del codice della strada, e lettera d) comporta l'applicazione della sanzione da € 25 a € 300, con l'obbligo di pulizia e di ripristino del decoro entro 15 giorni dalla contestazione o notifica dell'illecito. La mancata pulizia e il ripristino del decoro entro il termine indicato comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa da € 80 a € 600.

6. La violazione di quanto previsto al comma 2, fermo restando l'applicazione delle norme igienico sanitarie, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 a € 300, con l'obbligo di rimozione delle merci entro 15 giorni dalla contestazione o notifica dell'illecito. . La mancata rimozione entro il termine indicato comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100 a € 600.

Articolo 25

DETURPAMENTO E INSOZZAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI O PRIVATI E DELL'ARREDO URBANO

Chiunque insozza, deturpa, sporca, imbratta con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano è punito con la sanzione amministrativa di € 500,00

Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico e sull'arredo urbano è comunque vietato:

- a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
- b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o la segnaletica stradale;
- c) collocare su pali della illuminazione pubblica, alberi o qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.

Chiunque viola la precedente disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa di € 500,00.

Articolo 25- bis

DANNEGGIAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI O PRIVATI E DELL'ARREDO URBANO

E' vietato danneggiare per negligenza o imprudenza qualsiasi manufatto pubblico e/ privato.

Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico e sull'arredo urbano è vietato spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di da € 400,00 a € 500,00.

Articolo 26

AFFISSIONI MANIFESTI E SCRITTE

È vietato stracciare, sporcare e alterare i manifesti o gli avvisi pubblici prima che sia scaduto il termine fissato per la pubblicità e danneggiare i quadri adibiti all'affissione.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 27

BIANCHERIA, PANNI E TAPPETI

E' vietato distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre e dai balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

È vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria, o altro.

Sarà tollerato soltanto che tali operazioni si compiano con le dovute cautele, per quelle abitazioni che non hanno aperture verso cortili interni purché ciò sia fatto tra le ore 07.00 e le ore 09.00 ed in modo da non recare molestia al vicinato e ai passanti.

La lavatura della biancheria, di panni e simili, non è permessa fuori dai locali e recinti privati.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00.

Articolo 28

ACCENSIONE DI FUOCHI

Nel territorio comunale è vietato:

- a) accendere fuochi in luoghi pubblici o privati per l'incenerimento di immondizie potendo avvalersi dei pubblici impianti di smaltimento rifiuti soli urbani, speciali, tossici, nocivi e del relativo servizio di trasporto;
- b) accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché di materiali di varia natura presenti nei cantieri edili;
- c) accendere fuochi a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi indicati dall'art. 52, co.1 TULPS ivi comprese le strade;
- d) accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali;
- e) far uso di combustibili che possono sviluppare esalazioni insalubri o moleste. Si devono altresì adottare i provvedimenti atti ad evitare la diffusione di fumo, polvere ed odori molesti;
- f) usare bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche, fatto salvo il caso in cui tali manufatti siano predisposti dalla Pubblica Amministrazione per l'uso comune. Tale attività è comunque consentita sulle aree private.

Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 29
TRASPORTO DI MATERIALI DI ESPURGO

Le operazioni di espurgo e di trasporto delle materie liquide e solide, provenienti da latrine, fogne e pozzi neri, che si effettuano non a sistema inodore, devono essere eseguite dalle ore 20.00 alle ore 24.00.

Tale orario deve essere rispettato altresì da chi intende eseguire trasporto di letame a meno che non venga assicurata con appositi mezzi la copertura del materiale trasportato, in modo da evitare qualsiasi esalazione.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 30
PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI

I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio o dell'attività l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

I titolari di pubblici esercizi devono provvedere alla collocazione all'esterno dei propri locali, anche su area pubblica, di appositi contenitori per le sigarette spente, così da evitare imbrattamenti del suolo pubblico. Tali contenitori non saranno assoggettati alla tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

In caso di inosservanza, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Articolo 31
(modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 17/02/2011)
ALTRI ATTI VIETATI

Gli oggetti di ornamento mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta a pubblico passaggio devono essere assicurati in modo da evitarne la caduta.

E' vietato procedere all'innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni provocando colature sugli spazi pubblici.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

TITOLO VI
QUIETE PUBBLICA

Articolo 32
INQUINAMENTO ACUSTICO

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Articolo 33

ESERCIZIO DEI MESTIERI, ARTI ED INDUSTRIE

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 12,30 alle ore 15 e dalle ore 19 alle ore 7 del mattino.

Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

La Polizia Locale, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano l'origine e, qualitativamente, la natura dei rumori, chiedono l'intervento dell'organo di controllo, e, se accertate violazioni dei limiti, promuovono i necessari provvedimenti del Sindaco, perché le attività rumorose rispettino i citati limiti di livello sonoro. Quando i termini dei reclami non siano sufficientemente chiari, gli uffici possono richiedere perizie asseverate da parte di tecnici competenti in acustica ambientale, prima di dar corso alla pratica.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'autorità comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Tutti coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine che creino inquinamento acustico, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data di cui sopra ed apportare le eventuali modifiche nel termine previsto. Il termine stesso potrà essere prorogato, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

Le norme precedenti valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportano l'uso di sostanze nocive.

La polizia locale non interverrà in quelle situazioni nelle quali si configurino controversie tra privati. Tali controversie non trovano soluzione nella legislazione amministrativa.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 34

IMPIANTO DI MACCHINARI

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati esclusivamente a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato.

Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dal Settore Ambiente.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva, oltre che con la descrizione generale dell'impianto.

La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala di 1:100 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri e comunque fino al ricettore più vicino, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.

Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione,

La concessione dell'autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:

- a) si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
- b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
- c) siano state apportate abusivamente modifiche all'impianto.

Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagato nell'aria o nei muri o in altro qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune confine con altre proprietà o locali abitati da terzi, se non dotati di efficaci sistemi antivibranti.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 35

PRODUZIONE DI ODORI, GAS, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 36

FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE NELLE ABITAZIONI

Nelle abitazioni, potranno esser usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di entità e per una durata tale da non arrecare disturbo al vicinato.

L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rumori, scoppi e rumori inutili.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 37

RUMORI NEI LOCALI PUBBLICI E PRIVATI

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 38**USO DI STRUMENTI SONORI**

(Modificato con deliberazione di C.C. n. 30 del 12/07/2018)

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che creino suoni o rumori dalle pubbliche strade che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Fatto salvo quanto indicato nell'art. 44, è vietato, nelle vie del centro abitato, a qualsiasi orario, l'uso di strumenti di riproduzione sonora che, per la loro modalità d'impiego, potrebbero creare disturbo.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 39**CARICO, SCARICO E TRASPORTO MERCI CHE CAUSANO RUMORI**

Il carico e scarico di merci è consentito dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00, nelle vicinanze delle abitazioni, in particolare le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc.. Tali operazioni devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica. L'Amministrazione può introdurre ulteriori limitazioni in zone specifiche, con apposita ordinanza.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 40**VENDITORI E SUONATORI AMBULANTI**

Sono vietate, dalle ore 12,30 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 8, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornalieri o altri comunicati.

I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato.

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni, se richieste dalla legge e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia Locale.

Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 41

SCHIAMAZZI, GRIDA E CANTI SULLE PUBBLICHE VIE

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida ed altri suoni di origine antropica, nell'interno dei pubblici locali.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 42

DETTENZIONE DI CANI O ALTRI ANIMALI NELLE ABITAZIONI

E' vietata, nel centro abitato del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

Nel caso sopradetto, gli agenti di Polizia Locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 43

NEGOZI PER LA VENDITA DI APPARECCHI RADIO, TELEVISORI, GIRADISCHI E SIMILI

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare durante gli orari di apertura, all'interno.

Il suono degli apparecchi dovrà essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.”

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 44
APPARECCHI SONORI A BORDO DI VEICOLI

Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada al riguardo, il suono emesso da apparecchi radiofonici, di riproduzione sonora e da strumenti musicali a bordo di veicoli fermi o in movimento non deve essere udibile dall'esterno dei veicoli stessi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 45
VIGILANZA AVVENTORI LOCALI

I titolari di autorizzazione per pubblici esercizi, circoli privati, spettacoli o trattenimenti pubblici, sale giochi e di pubblico spettacolo hanno l'obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene, alla pubblica decenza, ecc., invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e, se del caso, avvertire le forze dell'ordine.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 45-bis
SOSTA DAVANTI AI PUBBLICI ESERCIZI

Fermo restando quanto previsto dal codice della strada, è vietato sostare o indugiare, in gruppo, sui marciapiedi di fronte ai pubblici esercizi di somministrazione di bevande e alimenti, al di fuori degli spazi autorizzati, in modo da causare intralcio al transito normale degli altri pedoni e/o creare disturbo alla quiete e alla tranquillità pubblica.

Fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali e amministrativi, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.

Articolo 46
BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI

Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, video games, soggetti a dondolo e similari, ha l'obbligo di renderli inutilizzabili dopo le ore 22.00 e fino alle ore 09.00 del giorno successivo.

Chiunque detenga su suolo pubblico o privato soggetti a dondolo con alimentazione (ad esempio: cavallo a dondolo, elefantino e altri soggetti) deve presentare all'atto dell'installazione una certificazione, rilasciata da tecnico abilitato, attestante il corretto montaggio e la sussistenza delle condizioni di sicurezza. Successivamente, entro il mese di gennaio degli anni successivi,

dovrà essere presentata un'attestazione della permanenza delle condizioni di sicurezza, sottoscritta da tecnico abilitato. La documentazione dovrà essere presentata all'ufficio comunale che ha l'incarico di garantire la sicurezza di detti impianti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00.

Articolo 47

USO DEI "CANNONCINI SPAVENTAPASSERI"

E' vietato l'impiego di dispositivi denominati "*cannoncini spaventapasseri*", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.

E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21.00 alle ore 08.00 del giorno successivo e anche e nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 48

SUONO DELLE CAMPANE

Il suono delle campane è consentito:

- a) nei giorni feriali dalle ore 7.15 alle ore 21.00;
- b) nei giorni festivi dalle ore 7.45 alle ore 21.00;

fatta eccezione per la notte di Natale e della Veglia Pasquale .

Il suono delle campane deve essere moderato nel tempo, pur differenziando i giorni feriali dai giorni festivi.

Il suono a distesa o in concerto è consentito solo nelle Solennità dell'anno liturgico e in quelle tradizionali della parrocchia. In tali circostanze la durata del concerto deve essere limitata nel tempo.

E' ammesso il suono delle campane per annunciare alla collettività il decesso di uno dei suoi componenti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 49

DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

I dispositivi antifurto installati nelle abitazioni e nei locali nei quali si svolgono attività lavorative e quelli installati sugli autoveicoli debbono essere tenuti in modo che non vengano superati i limiti fissati dalla normativa specifica. In qualsiasi caso i dispositivi installati sui veicoli non potranno superare la durata complessiva di 3 minuti primi, ancorché sia intermittente, mentre per i restanti la durata massima è stabilita in 15 minuti primi (D.P.C.M. 1 marzo 1991)

Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal codice della strada e relativo regolamento di esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati

nel rispetto dei principi generali di convivenza civile, Nel caso, pertanto, si verifichino condizioni anomalie di funzionamento, che creino disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese di rimozione e custodia sono a carico del proprietario del veicolo e il pagamento delle medesime è condizione essenziale per il ritiro.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 50

VALUTAZIONE, MISURAZIONE E REPRESSIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

In caso di reclami di cittadini in merito a presunto inquinamento acustico, i servizi comunali richiedono l'intervento dell'A.R.P.A. che è competente ad accertare la natura dei rumori e il grado di intensità dei medesimi.

Qualora essi riscontrino che effettivamente i livelli sonori siano superiori ai limiti stabiliti, sarà cura del Sindaco promuovere le opportune ordinanze al fine di eliminare le fonti dei rumori o di limitarne l'orario di esercizio, salva e impregiudicata la facoltà di denuncia dell'Autorità Giudiziaria, in applicazione dell'articolo 659 del Codice Penale e successive modifiche, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'Art. 10 della Legge n° 447 del 26.10.1995 e successive modifiche.

TITOLO VII SICUREZZA PUBBLICA

Articolo 51

VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO PUBBLICO. NORME PER I PASSEGGERI E PER IL PERSONALE DI SERVIZIO.

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

- a) salire o scendere quando la vettura è in moto;
- b) salire o scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
- c) salire quando la vettura sia segnalata completa;
- d) parlare al conducente o distrarre il personale delle sue mansioni;
- e) insudiciare, guastare, rimuovere o manomettere parti della vettura;
- f) occupare più di un posto o ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini;
- g) sputare all'interno e fuori delle vetture;
- h) portare oggetti che per natura, forma o volume possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
- i) essere in stato di ubriachezza o tenere un comportamento offensivo nei confronti degli altri;
- j) cantare, suonare, schiamazzare e in altro modo disturbare;
- k) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o a fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza;
- l) chiedere l'elemosina.

Nelle vetture di pubblico trasporto è fatto obbligo al viaggiatore che rimanga in piedi di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti o altri possibili appoggi.

Il personale di servizio sugli autobus deve osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri.

Sui mezzi pubblici è ammesso il trasporto dei cani o di animali alle seguenti condizioni:

- a) ogni viaggiatore può portare con sé solo un animale domestico. Gli animali devono essere muniti di guinzaglio o tenuti in appositi contenitori; i cani devono, altresì, essere muniti di museruola a panierino. Su ogni vettura è ammesso un numero massimo di due cani. I cani guida sono ammessi gratuitamente purché accompagnino un cieco munito di tessera che dà diritto all'accompagnatore, per tutti gli altri animali dovrà essere acquistato un biglietto alla tariffa in vigore ad eccezione del caso in cui l'animale venga tenuto in braccio;
- b) I cani devono essere tenuti al guinzaglio e portati verso l'uscita in maniera da non ingombrare il passaggio; gli animali di piccola taglia possono essere tenuti in braccio ed in modo che non arrechino disturbo ai passeggeri.

Chiunque viaggia sui mezzi pubblici deve essere in possesso di valido documento di viaggio ed è tenuto a mostrarlo al personale in servizio ogniquale volta ne venga richiesto.

Il personale in servizio sulle vetture pubbliche è tenuto a far osservare ai viaggiatori le norme di cui al presente articolo, a ritirare i documenti di viaggio riconosciuti non validi e a farne rapporto alla Direzione.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 52

RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI

I pozzi, le cisterne e le vasche, costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali oggetti o materiali di qualsiasi natura.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 53

DETENZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE DI ABITAZIONE O ALTRI EDIFICI

Nelle pertinenze delle case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, purché i locali abbiano soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

È vietato ammassare materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, tali da impedire la caduta di incentivi infiammabili.

Nei solai è vietato depositare combustibili o qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Per tali impianti dovrà essere rilasciato il “certificato di prevenzione incendi”.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 54

ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI.

Nell'ambito dell'abitato nessuno può accendere polveri o liquidi infiammabili, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

È assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- b) gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi;
- c) fornire di alcool, petroli e benzine, le lampade e i fornelli, mentre sono accesi o in vicinanze di fiamme libere.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 55

PROTEZIONE DA SCHEGGE

I marmisti, muratori o operai in genere, quando lavorano sul suolo pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico devono provvedere al collocamento di idoneo riparo atto a impedire che le schegge offendano i passanti e che il lavoro sia causa di danno al pubblico e di intralcio alla circolazione.

I titolari delle imprese sono ritenuti responsabili in via solidale con gli esecutori delle opere.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 56

MANUTENZIONE DI EDIFICI E PERTINENZE

Ogni edificio con le proprie pertinenze come tetti, cornicioni, camini, balconate e simili, e ogni altro accessorio, dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, pietre, lastre o altro materiale qualunque, nonché di evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone.

Tali accessori, in caso di guasti e rotture, dovranno essere prontamente riparati o sostituiti.

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro o altro mezzo idoneo.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 57

ORDINI DI RIPARAZIONE

Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina creando pericolo per la pubblica sicurezza, il Sindaco provvederà con Ordinanza impartendo al proprietario le disposizioni opportune affinché vengano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.

Se il proprietario non si attiverà ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, il Sindaco provvederà d'ufficio a fare eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, da riscuotersi nelle

forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 58

MANUTENZIONE DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO

Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque provvedere ad una adeguata segnalazione, del guasto o della rottura, alla cittadinanza ed all'Amministrazione comunale.

Uguale obbligo è fatto ai proprietari od utilizzatori di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 59

ATTI CONTRARI AL PUBBLICO DECORO

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulla scalinata di accesso al Castello Sforzesco, sui monumenti o loro basamenti, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese, attività commerciali e abitazioni private.

E' parimenti vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi nonché legarsi o incatenarsi a: edifici, monumenti, fontane, pali della pubblica illuminazione, arredi, segnaletica, cancellate, inferriate, muri di cinta e simili, ed altri beni pubblici o privati prospettanti spazi pubblici. Inoltre è vietato camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 60**ILLUMINAZIONE DEI PORTICI, DELLE SCALE E DEGLI ANDITI**

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico dovranno essere convenientemente illuminati nelle ore notturne. Ove non vengano illuminati dovranno essere chiusi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 61**RICHIESTE DI DENARO PREVIA OFFERTA DI OGGETTI E/O SERVIZI**

E' vietato nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale e veicolare, importunare conducenti di veicoli e pedoni con richieste di denaro anche previa offerta di oggetti e/o servizi.

E' vietato nelle strade cittadine di tutto il territorio comunale, sia sulla carreggiata che fuori di essa, avvicinarsi agli automobilisti, durante talune fasi della circolazione, per offrire attività di pulizia vetri o fari dell'automezzo e aspettarsi, in conseguenza, l'elargizione di denaro.

E' vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio di "accompagnatore di carrelli della spesa" quando i soggetti nell'esercizio di tale attività provocano reiterati disturbi e molestie ai clienti di supermercati ed esercizi pubblici o richiedano denaro.

L'inosservanza della presente disposizione comporta la sanzione accessoria del sequestro delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 400,00 a € 500,00.

Articolo 62**DIVIETO DI PRATICARE ATTIVITÀ DI MENDICITÀ**

In tutto il territorio del Comune, è fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio, con qualunque modalità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico.

E' altresì fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio con impiego di minori, anziani, disabili o simulando disabilità.

Tali divieti riguardano anche le aree di pertinenza dei trasporti pubblici ed i mezzi di pubblico trasporto.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 400,00 a € 500,00.

E' altresì prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare del denaro, provento della violazione, nonché di attrezzature e/o strumenti impiegati nell'attività di accattonaggio, e l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 689/81.

Articolo 62- bis**TRASPORTO A MANI DI BENI DESTINATI ALLA MESSA IN COMMERCIO**

Fermo restando quanto previsto dalla vigente legislazione regionale in materia di commercio, è vietato il trasporto a mani di beni destinati alla messa in commercio in grandi sacchi di plastica, borsoni (od in altri analoghi contenitori) in tutto il territorio comunale da parte di chi non dimostri che detto trasporto avvenga nell'esercizio legittimo di attività commerciale.

Il predetto trasporto, se accompagnato con la sosta prolungata nello stesso luogo od in aree limitrofe, deve essere considerato come atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica in forma itinerante ed in quanto facente parte sostanziale dell'atto di vendita, rientrando nella fattispecie prevista e sanzionata dalla vigente legislazione regionale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 400,00 a € 500,00.

Articolo 63**CORTEI, CERIMONIE, RIUNIONI E MANIFESTAZIONI**

È vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 64**SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE**

Tutte le tipologie di attività che svolgono servizi pubblici, prive di specifica regolamentazione dell'orario di apertura e di chiusura al pubblico, possono operare, anche al fine di tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, nell'ambito degli orari determinati con provvedimento del sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267.

Gli esercenti delle attività di cui al presente articolo sono tenuti ad osservare la giornata di chiusura settimanale stabilita con l'ordinanza di cui al comma 1) e a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante l'esposizione di idonei cartelli visibili dall'esterno.

Chiunque viola le prescrizioni indicate nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 500,00.

In caso di reiterazione delle violazioni è disposta la confisca amministrativa degli impianti, delle attrezzature e delle altre cose sottoposte a sequestro dall'organo accertatore, utilizzate o destinate a commettere gli illeciti.

Articolo 65**ATTIVITA' ARTIGIANALI**

Tutte le tipologie di attività artigianali, che vendono i loro prodotti direttamente al pubblico, prive di specifica regolamentazione dell'orario di apertura e di chiusura al pubblico, possono operare, anche al fine di tutelare la quiete pubblica, nell'ambito degli orari determinati con provvedimento del sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Gli esercenti le attività di cui al presente articolo sono tenuti a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante l'esposizione di idonei cartelli visibili dall'esterno.

Chiunque viola le prescrizioni indicate nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Qualora, nell'arco dell'anno solare, venissero accertate, anche da organi diversi, due violazioni del presente articolo verrà disposta la chiusura anticipata dell'attività di tre ore rispetto al normale orario di chiusura per un periodo di giorni trenta, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento

L'accertamento di un'ulteriore violazione dopo l'emanazione di un provvedimento che impone la chiusura anticipata, comporterà l'applicazione della sanzione accessoria di una ulteriore riduzione dell'orario di apertura di sei ore rispetto al normale orario di chiusura per un periodo di giorni trenta, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento .

Articolo 66

FANCIULLI

In luogo pubblico i fanciulli di età inferiore a sei anni devono sempre essere accompagnati da persona di età non inferiore ad anni quattordici.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 67

PROSTITUZIONE SU STRADA

In tutto il territorio comunale è vietato esercitare con qualunque modalità e comportamento, nei luoghi pubblici, spazi aperti o visibili al pubblico, attività di meretricio.

E' fatto divieto di contrattare, di concordare prestazioni sessuali su tutto il territorio comunale con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o, che per il loro atteggiamento, abbigliamento e modalità di approccio manifestino l'intenzione di esercitare prestazioni sessuali.

E' vietato ai conducenti di veicoli, su tutto il territorio comunale, di effettuare fermate, anche di breve durata, di accostarsi, di eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale, al fine di richiedere informazioni, contrattare, concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o, che per il loro atteggiamento, abbigliamento e modalità di approccio manifestino l'intenzione di esercitare prestazioni sessuali.

E' fatto divieto di intrattenersi sul demanio pubblico, su spazi aperti al pubblico o visibili al pubblico del territorio comunale, con persone dedite alla prostituzione.

E' vietato porre in essere atti sessuali sul demanio pubblico, su spazi aperti al pubblico o visibili al pubblico del territorio comunale.

Fatta salva l'applicazione delle norme che prevedono illeciti penali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 400,00 a € 500,00.

Articolo 67-bis
DIVIETO DI CONSUMO ALCOOL
(Modificato con deliberazione di C.C. n. 30 del 12/07/2018)

E' vietato consumare nonché detenere (a scopo di verosimile immediato consumo), ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica in qualsiasi tipo di contenitore in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale.

E' fatto divieto ai titolari e/o gestori di esercizi nei quali è prevista la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, consumabili nelle aree esterne pertinenziali, di somministrarle in contenitori di vetro.

Tale divieto si applica a partire dalle ore 22.00 sino alle ore 06.00 del giorno successivo.

In ogni caso nei parchi pubblici e sulle panchine dei viali è vietato consumare nonché detenere (a scopo di verosimile immediato consumo) singolarmente e/o in gruppo sostanze alcoliche e superalcoliche di qualsiasi tipo in qualsiasi tipo di contenitore.

Sono esclusi dal divieto:

1. il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche all'interno dei pubblici esercizi e nelle aree autorizzate ed attrezzate alla somministrazione o al consumo di alimenti e bevande; nelle strutture esterne autorizzate (aree destinate a pic-nic, de hors ect) con onere del gestore di raccogliere al termine del consumo i contenitori rimasti eventualmente abbandonati nelle immediate vicinanze del locale, **il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, all'interno dell'area adibita a manifestazioni autorizzate;**
2. il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche all'interno degli esercizi di vicinato di prodotti di gastronomia ai sensi dell'art. 3 lett. F bis della legge 1.248/2006.

E' fatto divieto ai titolari e/o gestori di punti di vendita di commercializzare bevande alcoliche e superalcoliche, di qualunque genere, conservate con qualunque sistema e/o apparecchio di refrigerazione e raffrescamento presso i locali di esercizio delle attività (ivi comprese le aree esterne pertinenziali), dalle ore 00.00 alle 24.00. Nei predetti orari è consentita la vendita di quanto sopra solo ed esclusivamente a temperatura ambiente.

Fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali e amministrativi, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 400,00 a € 500,00.

E' altresì prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare delle bevande ai sensi dell'art.13 legge 698/81 e l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 689/81.

Il trasgressore è tenuto, altresì, ad asportare eventuali rifiuti abbandonati sul territorio e ad allontanarsi dal luogo.

Articolo 67-ter
DIVIETO DI ACQUISTO E CONSUMO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

E' fatto divieto di acquistare, anche per solo uso personale, sostanze stupefacenti di qualunque tipo in luogo pubblico o in spazi aperti al pubblico del territorio comunale.

E' vietato fare uso, individualmente o in gruppo, di sostanze stupefacenti, in luogo pubblico o spazi aperti al pubblico del territorio comunale.

E' fatto divieto di cedere a qualsiasi titolo, sostanze stupefacenti in luogo pubblico, o spazi aperti al pubblico del territorio comunale.

Fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali e amministrativi, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 400,00 a € 500,00.

E' altresì prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare delle sostanze stupefacenti ai sensi dell'art.13 legge 698/81 e l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 689/81.

TITOLO VIII NETTEZZA PUBBLICA

Articolo 68 NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 69 CIRCOLAZIONE DEI CANI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

È vietato circolare per le vie, piazze e aree pubbliche o aperte al pubblico conducendo cani senza che gli stessi siano assicurati con idoneo guinzaglio. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo che non possano aggredire o mordere chicchessia.

Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

- a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal comune;
- b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- c.) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 69-bis

DEIEZIONI CANINE

(Modificato con deliberazione di C.C. n. 30 del 12/07/2018)

E' vietato condurre cani per le vie, le piazze e le aree pubbliche o aperte al pubblico sprovvisti di idonea attrezzatura per la raccolta degli escrementi (es. paletta e sacchetto o sacchetto monouso).

E' fatto obbligo a coloro che conducono cani per le vie, piazze e aree pubbliche o aperte al pubblico di raccogliere gli escrementi lasciati dagli animali in loro custodia.

E' fatto obbligo ai conduttori di cani di pulire immediatamente le deiezioni liquide prodotte dagli animali su marciapiedi, strade, piazze pubblici o di uso pubblico, ecc., portando con sé opportuni contenitori d'acqua alla quale non devono essere aggiunte sostanze detergenti e/o solventi.

Chiunque viola la disposizione del primo e del terzo comma è soggetto alla sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00.

Chiunque viola la disposizione del secondo comma è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 400,00 a € 500,00.

Articolo 70

PULIZIA FOSSATI

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottosanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

E' a chiunque vietato gettare o lasciare cadere nei corsi d'acqua oggetti o liquidi, salvo le immissioni autorizzate.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 71

SGOMBERO DELLA NEVE E DELLE FORMAZIONI DI GHIACCIO

I proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di:

- a) dalle ore 07.00 alle ore 19.00 provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio per la parte di marciapiede o, quando non esista il marciapiede, uno spazio di metri 2.
- b) Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni o in altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.

- c) Rompere e coprire con materiale antisdrucciolevole il ghiaccio che vi si formi, nonché tenere sgombrare le bocchette di scarico situate davanti alle loro proprietà.
- d) In caso di pericolo, provvedere alla segnalazione con adeguati transennamenti.

In caso di abbondanti nevicate l'Amministrazione comunale potrà ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi. In tal caso l'operazione di sgombero dovrà essere effettuata previa adozione delle necessarie cautele ivi inclusa la delimitazione dell'area interessata.

Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata, in modo da intralciare la circolazione od ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali, ovvero a ridosso di siepi o di cassonetti. Al contrario, la neve dovrà essere ammassata sulla carreggiata ai margini dei marciapiedi o, nel caso in cui il marciapiede non ci sia, ad una distanza di metri 2 (due) dal muro di fabbricati o recinzioni di confine.

Ai proprietari di piante i cui rami sovrastano le aree di pubblico passaggio è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 72

OPERAZIONE DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURE E SABBIATURA

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

E' vietato eseguire attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di accorgimenti idonei ad evitare o limitare, per quanto possibile, la dispersione di polveri e vapori nell'ambiente circostante, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno,

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 73

DEPOSITI ESTERNI

Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e in qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

TITOLO IX DIVIETI

Articolo 74 OPERAZIONI E ATTI VIETATI IN LUOGHI PUBBLICI

Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico del territorio comunale, è vietato:

- a) effettuare, fuori dagli spazi a ciò destinati, pratiche sportive o ricreative pericolose per la circolazione stradale, per l'incolumità delle persone e delle cose;
- b) compiere atti di pulizia personale o soddisfare naturali esigenze che possano offendere la pubblica decenza;
- c) bagnarsi nelle fontane e vasche pubbliche nonché nei laghetti naturali e artificiali;
- d) gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi materia solida o liquida;
- e) attingere con tubi l'acqua delle fontanelle pubbliche;
- f) lavare i veicoli ed effettuare riparazioni, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite, che comportino sversamento di liquidi, interventi sull'apparato motore e sugli organi meccanici;
- g) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose;
- h) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- i) bivaccare o abbandonare rifiuti nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi e sotto i portici, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
- j) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si effettuano all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- k) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici, ove non si sia autorizzati;
- l) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di 12 anni;
- m) compiere operazione od esporre, senza le necessarie precauzioni, oggetti che comunque possano arrecare disturbo o pericolo;
- n) non si può fare uso di scale a mano senza che siano custodite alla base;
- o) dormire o comunque sdraiarsi sulle panchine, sulle strade, sui marciapiedi;
- p) girare a torso nudo all'interno del centro storico;
- q) imprecare e/o bestemmiare.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 75 GIARDINI E PARCHI PUBBLICI (modificato con deliberazione di C.C. n. 10 del 26/04/2018)

Nei giardini e parchi pubblici è fatto divieto di:

- a) percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere. Possono circolare a passo d'uomo le carrozzelle per bambini e per malati e portatori di handicap, tricicli, biciclette e veicoli giocattolo condotti da bambini fino a otto anni d'età;

-
- b) camminare sugli spazi erbosi, quando espressamente segnalato;
 - c) cogliere fiori e tagliare erbe, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, alberi, arbusti e siepi;
 - d) rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi;
 - e) trattenersi od introdursi nei giardini pubblici, o in altro luogo aperto al pubblico, dopo l'orario di chiusura;
 - f) guastare o smuovere i sedili o le panche, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone;
 - g) introdurre ciclomotori e motocicli;
 - h) creare disturbo o pericolo alla fauna;
 - i) danneggiare e insudiciare i servizi igienici, gli impianti e quanto installato all'interno dei parchi.
 - j) Effettuare giochi che, per le modalità o per il comportamento dei partecipanti o degli spettatori, arrechino disturbo agli altri utenti o agli abitanti delle zone circostanti.
 - k) Effettuare giochi che comportino la modifica, anche temporanea, dell'area verde (ad esempio: posizionare reti, legare corde agli alberi, tracciare segni sul suolo con nastri o alterando il verde, ecc.)
- l) Effettuare il gioco del calcio (al di fuori delle aree predisposte ed individuate a tale scopo)***

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze della città.

Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bimbi dell'età indicata sulle stesse. Nel caso di mancata indicazione l'età massima per il loro uso è fissata in 12 anni. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia. L'amministrazione comunale declina ogni responsabilità da qualsivoglia utilizzo improprio.

I bambini al di sotto degli 8 anni devono essere accompagnate da persone adulte;

Lo svolgimento di attività ludiche, giochi e attività sportive deve avere luogo esclusivamente negli spazi idonei e predisposti, indicati con provvedimento di Giunta comunale;

I parchi, i giardini e spazi verdi recintati sono aperti al pubblico negli orari stabiliti con provvedimento del Sindaco secondo modalità stagionali:

- Dal 01/04 al 31/10 orario estivo;
- dal 01/11 al 31/03 orario invernale.

L'Amministrazione Comunale può su richiesta, autorizzare i soggetti privati (escluse persone fisiche) a svolgere le seguenti attività :

- 1) introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo (per sola esposizione)
- 2) organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, sfilate, spettacoli, manifestazioni culturali e sportive;
- 3) prolungamento degli orari di apertura e modifica delle fonti sonore;
- 4) installazione di tende, chioschi, attrezzature sportive;
- 5) installazione di attrezzature mobili di qualsiasi genere;
- 6) accensione di fuochi, preparazione di braci e carbonelle, esclusivamente in presenza di ambienti confinati e protetti e per occasioni rispettivamente previste dalle normative a tutela delle tradizioni folcloristiche (sagre/feste) e da particolari finalità gastronomiche o di socializzazione;

- 7) esercizio di forme di commercio o altre attività;
- 8) utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali;
- 9) affissione e distribuzione di avvisi, striscioni, manifesti pubblicitari e altra stampa.

Le predette attività sono ammesse dal presente Regolamento laddove vengano *autorizzate* dall'amministrazione Comunale.

Nel rispetto delle normative di legge e richiesta di certificazioni, il rilascio delle autorizzazioni è affidato all'ufficio competente, il quale potrà esigere il pagamento od eventuale rimborso spese per l'utilizzazione dell'area e degli impianti esistenti, nonché l'osservanza dei regolamenti e del versamento di una cauzione, in denaro o fideiussione, quale garanzia per eventuali danni arrecati.

Modalità particolari di utilizzo dei parchi e giardini pubblici potranno essere definite da apposite convenzioni nel rispetto delle norme vigenti e dei principi del presente regolamento. Con espresso provvedimento della Giunta Comunale vengono definite le modalità e competenze per il rilascio delle autorizzazioni e relativi costi e cauzioni.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 76

VERDE PRIVATO

Il verde condominiale e gli spazi privati prospettanti la pubblica via debbono essere mantenuti in condizioni decorose da parte dei proprietari o locatari.

I rami degli alberi e/o le siepi che si protendono sulla pubblica via, fermo restando le prescrizioni del vigente codice della strada, devono essere costantemente regolarizzati in modo da evitare che fuoriescano dal confine di proprietà.

E' compito dei proprietari rimuovere con sollecitudine rami e foglie cadute sulla pubblica via.

Si possono ammettere sporgenze di rami con altezze superiore ai m. 2,70 al di sopra del marciapiede, e m. 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.

I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

Nel territorio del comune le piantagioni degli alberi di alto fusto, di cui all'art. 892, co.1, n.1) cod. civ., dovrà essere fatta ad una distanza non inferiore a mt. 8,00 dal confine sempre che il terreno confinante sia adibito a coltivazioni di prodotti agricoli per l'alimentazione o foraggiere o sia sede di fabbricati civili o rurali.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 77

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL' "AMBROSIA"

E' fatto obbligo a tutti i proprietari, conduttori e amministratori Pubblici e/o Privati di:
terreni incolti;

aree verdi abbandonate;
banchine stradali e autostradali;
rotatorie e agli spartitraffico in genere;
terreni coltivati a cereali dove dopo il raccolto l'Ambrosia cresce rigogliosamente;
argini di canali e corsi d'acqua;
margini delle aree agricole;
aree adiacenti a ferrovie;
terre smosse dei cantieri edili;
aree industriali dismesse o abbandonate;
aree dedicate al verde pubblico (parchi, giardini)

ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare sull'eventuale presenza di ambrosia nelle aree di loro pertinenza ed eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia che prevedano almeno due sfalci, prima della fioritura, nei seguenti periodi:

il primo alla fine di luglio, indicativamente nell'ultima settimana, per evitare di raggiungere livelli di polline capaci di provocare allergia;

il secondo alla fine di agosto, indicativamente nell'ultima settimana, per contenere i ricacci o rimuovere le nuove piante che ne frattempo si sono sviluppate;

Per evitare la diffusione nelle zone più sensibili ed infestate da tale pianta, gli sfalci devono comunque essere effettuati con regolarità a cm. 2 dal suolo e prima della formazione degli organi floreali.

In alternativa agli sfalci è possibile utilizzare i seguenti altri metodi di contenimento dell'ambrosia:

- lavorazioni del terreno;
- estirpamento;
- diserbo;
- pacciamatura per le superfici di ridotte dimensioni con telo in materiale plastico, corteccia, cippato di legno, foglie.

E' fatto inoltre obbligo a tutti i soggetti interessati di eseguire, nei mesi estivi, una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza, di curare inoltre i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici (come prato inglese e trifoglio) che, agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia Artemisifolia.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo non effettuando i tagli previsti e mantenendo il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di ambrosia, sarà punibile con una sanzione amministrativa:

da € 50,00 a € 200,00 per un'area fino a 2000 m²

da € 200,00 a € 500,00 per un'area oltre i 2000 m²

Articolo 78

ANNAFFIAMENTO – GETTO DI LIQUIDI

E' vietato:

- a) gettare liquidi nei luoghi di pubblico transito;
- b) annaffiare il suolo pubblico con acqua sporca o in tempo di gelo;

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 79

ATTI VIETATI SULLE STRADE

Salvo quanto previsto dal precedente Titolo II del Regolamento e del vigente codice della strada, nessuno può, senza permesso o autorizzazione dell'Amministrazione Comunale competente, fare opere o manomissioni, anche temporanee, sulle strade di proprietà del Comune, pubbliche o equiparate.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Articolo 80

ATTI VIETATI NELLA PIAZZA DUCALE

Lungo tutto il porticato della Piazza Ducale è vietato appoggiare biciclette o altri veicoli sotto i portici e alle colonne sia nella parte esterna che interna di queste ultime.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00.

TITOLO X SANZIONI

Articolo 81

ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SISTEMA SANZIONATORIO

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli ufficiali o agenti di Polizia Locale e dagli altri ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria.

Per le violazioni al presente regolamento per cui non è prevista una sanzione specifica, si applica l'art. 7bis D.Lgs. 267/2000.

Qualora, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, venissero accertate a carico del medesimo soggetto più violazioni della medesima norma del regolamento, verrà applicata, all'atto dell'emissione del provvedimento ingiuntivo, una sanzione pari al doppio del minimo stabilito aumentata di € 100,00 per ogni violazione successiva alla prima e sino ad un massimo di € 500,00.

Quando viene accertata la violazione di una norma il responsabile della violazione dovrà cessare immediatamente l'attività e/o il comportamento illecito e provvedere, ove possibile, alla rimessa in pristino dei luoghi. Di tali obblighi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

Dette prescrizioni devono essere adempiute immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire entro 5 giorni. Tali termini devono essere indicati nel verbale di accertamento e decorrono dalla notifica dell'atto.

Quando il trasgressore non esegue quanto indicato nel comma precedente, si provvede d'ufficio all'esecuzione. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

Ai sensi dell'art. 13 L. 24.11.81 n. 689 e dell'art. 4 L.R. 05.12.83 n. 90, il Sindaco potrà attribuire la nomina di "ausiliario ambientale" a cittadini volontari, appartenenti ad associazioni legalmente riconosciute e aventi finalità di tutela degli animali e di difesa del patrimonio zootecnico ed ambientale, in possesso dei requisiti per la nomina a guardia giurata volontaria previsti dal TULPS, per le violazioni riguardanti gli artt. 42, 68, 69, 75, 77 e quelle previste dal regolamento di tutela degli animali approvato con delibera di C.C. del 12.12.05.

Sono inoltre preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente regolamento, limitatamente a quelle relative agli obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche (art. 69) e al rispetto delle Ordinanze Comunali relative al conferimento dei rifiuti e all'applicazione delle sanzioni il personale dell'ASM-ISA SPA, che gestisce per il Comune di Vigevano i servizi di

igiene ambientale, a ciò espressamente incaricato con apposito provvedimento del Sindaco, attributivo della nomina di “ausiliario ambientale”.

La nomina ad “ausiliario ambientale” è subordinata alla dimostrazione di idoneità, a seguito di apposita formazione effettuata da personale del Comando Polizia Locale di Vigevano.

Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 689/81, dalla L.R. 90/83 e dal D.Lgs. 267/00

Articolo 82

SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE

Gli ufficiali e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro amministrativo delle cose che servono o che furono destinate a commettere l'infrazione, sempreché le cose stesse appartengano alla persona che ha commesso la violazione, e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto.

Nell'effettuare il sequestro amministrativo si dovranno osservare le norme contenute nella Legge 24 novembre 1981 n. 689 e del D.P.R. del 22.07.1982 n. 571 e successive modifiche.

Le cose sequestrate saranno conservate presso il depositario individuato di volta in volta nel relativo verbale.

Il verbale andrà trasmesso sollecitamente all'Autorità competente.

In caso di accertamento di reato il sequestro penale dovrà essere eseguito secondo le disposizioni del vigente Codice di Procedura Penale.

Articolo 82

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

Il regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

E' abrogato il punto 2.2 del Regolamento di attuazione per piano di zonizzazione acustica, intitolato “adeguamento del regolamento di Polizia Locale – quiete pubblica”.

Articolo 82-bis

MISURE A TUTELA DEL DECORO URBANO

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art.9 del D.L. 14/2017 in relazione alle misure a tutela del decoro urbano e della sicurezza, della libera accessibilità e fruizione di aree e infrastrutture, sono individuate le seguenti aree e zone:

1. Zona Centro all'interno della ZTL Permanente e Festiva, Piazza Ducale, Castello, strada coperta e sotterranea;
2. Piazza Sant'Ambrogio;
3. Aree mercatali;
4. Parchi urbani ed aree verdi;
5. Viali alberati con panchine;
6. Stazione Ferroviaria e fermate di autolinee;

7. Plessi scolastici,
8. Luoghi di culto e cimiteri;
9. Centri commerciali e supermercati

Articolo 82-ter

VIOLAZIONI COMMESSE DAI RICHIEDENTI ASILO OSPITI DI CENTRI DI ACCOGLIENZA

Qualora venga accertato che le persone che hanno commesso violazioni al presente regolamento siano ospiti presso strutture di accoglienza, appositamente impiegate per la gestione dei richiedenti asilo, il verbale di accertamento e contestazione della sanzione pecuniaria sarà inviato anche al Responsabile della struttura medesima.

Articolo 62 DIVIETO DI PRATICARE ATTIVITÀ DI MENDICITÀ	Da € 400,00 a € 500,00	€400,00
Articolo 62- bis TRASPORTO A MANI DI BENI DESTINATI ALLA MESSA IN COMMERCIO	Da € 400,00 a € 500,00	€400,00
Articolo 67 PROSTITUZIONE SU STRADA	Da € 400,00 a € 500,00	€400,00
Articolo 67-bis DIVIETO DI CONSUMO ALCOOL	Da € 400,00 a € 500,00	€400,00
Articolo 67-ter DIVIETO DI ACQUISTO E CONSUMO DI SOSTANZE STUPEFACENTI	Da € 400,00 a € 500,00	€400,00
Articolo 69 CIRCOLAZIONE DEI CANI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO	Da € 80,00 a € 500,00	€200,00
Articolo 69-bis- comma 2 DEIEZIONI CANINE	Da € 400,00 a € 500,00	€400,00

ALLEGATO TABELLA SANZIONI

Tipo di Illecito amministrativo	Sanzione edittale	Pagamento in misura ridotta
Articolo 18 bis DIVIETO PERMANENTE DI SOSTA PER NOMADI	Da € 400,00 a € 500,00	€ 400,00
Articolo 25 DETURPAMENTO E INSOZZAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI O PRIVATI E DELL'ARREDO URBANO	€ 500,00	€ 500,00
Articolo 25- bis DANNEGGIAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI O PRIVATI E DELL'ARREDO URBANO	Da € 400,00 a € 500,00	€ 400,00
Articolo 45 VIGILANZA AVVENTORI LOCALI	Da € 80,00 a € 500,00	€ 200,00
Articolo 45-bis SOSTA DAVANTI AI PUBBLICI ESERCIZI	Da € 100,00 a € 500,00	€ 200,00
Articolo 61 RICHIESTE DI DENARO PREVIA OFFERTA DI OGGETTI E/O SERVIZI	Da € 400,00 a € 500,00	€ 400,00